



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 48 del 24 marzo 2015**

**OGGETTO: Variante al Piano Urbanistico Attuativo "Tree" in via Volpino  
Comune di Pianiga (VE).  
Verifica di Assoggettabilità**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Ing. Cesare Barnes con PEC del 17.11.14, acquisita al protocollo regionale al n. 488693 del 18.11.14:
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
  - Rapporto Ambientale Preliminare;
  - DGC n. 94/2014 del 07.10.14 di adozione del Piano,
- Da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 509330 del 27.11.14, un'integrazione di quanto addotto.
- L'Ing. Cesare Barnes ha fatto pervenire con PEC acquisita al prot. regionale n. 541609 del 18.12.14 la documentazione richiesta.
- L'Ing. Cesare Barnes trasmetteva un'ulteriore PEC acquisita al prot. reg. al n. 3474 del 07.01.15 contenente altre integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare.



L'Ing. Cesare Barnes trasmetteva un'ulteriore PEC acquisita al prot. reg. al n. 3588 del 13.01.15 contenente altre integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare.

Con PEC del 16.03.15, acquisite al prot. reg. ai n. 112407, 112383, 112358, 112366, 112374, 112388, 112395, 112401 e 112411 del 16.03.15, lo Studio Associato Barnes trasmetteva i permessi di costruire, La Relazione Tecnica del Permesso di Costruire, il PUA ed il documento "Strumento di Valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici frame work".

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 46002 del 03.02.2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- ULSS n. 13 Dipartimento di Prevenzione
- Provincia di Venezia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
- Comune di Pianiga

**VISTA** la Dichiarazione trasmessa dal Comune di Pianiga con nota del 27.11.14, acquisita al prot. reg. al n. 511489 del 28.11.14 con la quale il Responsabile Comunale del Procedimento dichiara che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. III.4/6253 I EDU del 24.02.2015 dell'ULSS 13 con il quale ha proposto le seguenti osservazioni dal punto di vista igienico sanitario:
  - *"all'interno delle attività di gestione e manutenzione della viabilità di accesso vanno previsti interventi di disinfestazione contro le zanzare (antilarvale) nelle caditoie delle acque piovane, se previste; il Piano di disinfestazione annuale dovrà coordinarsi con le attività di disinfestazione pubblica gestite dall'Amministrazione Comunale.*
  - *nella realizzazione delle aree a verde e della piantumazione delle alberature filtro, dovrà essere limitato l'utilizzo di piante ad elevata potenza allergenica del polline come ad esempio Nocciolo, Frassino e Carpino, Cipresso (nell'ordine).*
  - *per quanto riguarda gli scarichi fognari, alla consegna delle unità abitative, la Ditta dovrà essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente gestore";*
- prot. n. 3261 del 25.02.15 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, acquisito al prot. reg. al n. 89184 del 02.03.15, con il quale evidenzia che *"condividendo le valutazioni istruttorie di alla nota prot. 1950 del 12 febbraio 2015 della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, non ritiene necessaria la sottoposizione del piano alla fase di verifica strategica";*
- prot. n. 22415 del 05.03.15 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 83566 del 26.02.15, dal quale si evince che:  
*"[...] l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in*



*particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.*

*Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto."*

Il Dipartimento provinciale ARPAV fa quindi presente che dati ambientali recenti sono a disposizione sul sito ARPAV.

Per quanto riguarda la matrice Atmosfera ARPAV evidenzia che: *"in generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile [...] Si ritiene inoltre di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti)".*

*[...] L'unico riferimento all'inquinamento acustico contenuto nel documento è costituito dalla seguente affermazione «le alberature potranno svolgere anche funzione di mitigazione acustica, assorbendo la propagazione di rumore e vibrazioni» che, oltre ad essere scorretta (le alberature non sono utili a schermare il rumore, tantomeno le vibrazioni), non fornisce gli elementi necessari a valutare la compatibilità dell'insediamento residenziale in progetto con la situazione acustica esistente. Questo dovrà scaturire da una Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico prodotto dalle strutture in progetto verso i recettori già presenti nella zona, si dovrà valutare l'impatto di potenziali sorgenti quali, ad esempio, gli impianti tecnologici a servizio delle strutture residenziali.*

*Non dovrà infine essere trascurata l'attività di cantiere, fonte di inquinamento acustico potenzialmente superiore ai limiti di zona. Anche per questa fase, quindi, è necessario predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale sia possibile stabilire che, anche nell'eventualità di concessione della deroga, da parte del Comune, al rispetto dei limiti, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai recettori".*

Relativamente all'inquinamento luminoso ARPAV fa presente che: *"qualora i nuovi insediamenti dovessero dotarsi di altri tipi di illuminazione esterna (ad esempio per i parcheggi interni), dovranno essere predisposti specifici progetti illuminotecnici, redatti secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge regionale 17/2009 che dimostrino la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti dall'articolo 9.*

Relativamente all'inquinamento Elettromagnetico ARPAV evidenzia che: *"[...]non si prevedono entro l'area superamenti del valore di attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m. Si fa presente che prima della realizzazione del Piano in oggetto, potrebbero*



essere realizzate riconfigurazione degli impianti radio base esistenti o nuove installazioni; pertanto si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, in sede di approvazione dei singoli progetti edilizi, la compatibilità degli stessi con la situazione elettromagnetica esistente al momento dell'approvazione del progetto".

Per quanto riguarda le sorgenti a bassissima frequenza in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08 "dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed , eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di:

- ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto;
- linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone".

Per quanto riguarda Suolo/sottosuolo ARPAV evidenzia che: "Il Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale, tralasciando per il suolo la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono quelle di sostentamento dei cicli biologici, di filtro nei confronti delle acque, di conservazione della biodiversità.

Si fa inoltre notare che nel capitolo relativo allo studio degli impatti negativi significativi sull'ambiente - interventi di mitigazione e compensazione, al paragrafo "Suolo e sottosuolo" (pag. 36) si accenna brevemente solo al rischio idraulico, senza considerare che il consumo di suolo potrebbe rappresentare una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che il suolo stesso svolge. Per questo sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore dell'analisi della componente ambientale "Suolo e sottosuolo" rispetto a quanto riportato in relazione.

A tal proposito si evidenzia che i suoli ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in seconda classe di capacità d'uso, quindi hanno limitazioni moderate che riducono la scelta delle colture oppure richiedono moderate pratiche di conservazione, hanno una capacità protettiva moderatamente alta nei confronti delle acque di falda e alta nei confronti delle acque superficiali; si tratta perciò di terreni qualitativamente buoni (Carta dei suoli della provincia di Venezia - ARPAV - Osservatorio Regionale Suolo, 2008).

L'intervento appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Il giudizio di sintesi è quindi complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo ma si evidenzia l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni). Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.)".

- prot. n. 23051 del 17.03.15, della Provincia di Venezia, acquisito al prot. reg. al n. 118531 del 19.03.15, con il quale la Provincia evidenzia l'opportunità che «nella



*progettazione dei diversi edifici siano adottate delle misure volte a contenere i consumi energetici e a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili».*

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 12 del 24.03.2015 predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene la descrizione dell'ambito d'intervento e alcune informazioni relative allo stato dell'ambiente che, pur essendo di tipo sommario e per certi aspetti non aggiornate, consentono di delineare il quadro delle criticità ambientali pertinenti l'ambito del piano in esame che si può considerare sufficiente, considerate anche l'entità degli interventi previsti. Si evidenzia infatti che il Piano è dimensionato per una SNP complessiva di 330 mq, che potrà essere ampliata dal 30% al 50 % ai sensi dall'art. 3 comma 3 della LR 13/2011 Piano Casa.
- Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia con parere prot. n. 22415 del 05.03.2015 ha proposto alcune prescrizioni che vengono riportate alla fine della presente relazione istruttoria.

Relativamente all'inquinamento acustico ARPAV evidenzia che “[...] L'unico riferimento all'inquinamento acustico contenuto nel documento è costituito dalla seguente affermazione «le alberature potranno svolgere anche funzione di mitigazione acustica, assorbendo la propagazione di rumore e vibrazioni» che, oltre ad essere scorretta (le alberature non sono utili a schermare il rumore, tantomeno le vibrazioni), non fornisce gli elementi necessari a valutare la compatibilità dell'insediamento residenziale in progetto con la situazione acustica esistente. Questo dovrà scaturire da una Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico prodotto dalle strutture in progetto verso i recettori già presenti nella zona, si dovrà valutare l'impatto di potenziali sorgenti quali, ad esempio, gli impianti tecnologici a servizio delle strutture residenziali.

*Non dovrà infine essere trascurata l'attività di cantiere, fonte di inquinamento acustico potenzialmente superiore ai limiti di zona. Anche per questa fase, quindi, è necessario predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale sia possibile stabilire che, anche nell'eventualità di concessione della deroga, da parte del Comune, al rispetto dei limiti, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai recettori”.*

Sul punto si rimanda al Comune la verifica della coerenza degli interventi previsti con il piano comunale di classificazione acustica, con la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e con il DPCM 14/11/97.

- Il Rapporto Ambientale riporta l'analisi e la verifica di coerenza degli interventi previsti rispetto alla pianificazione sovraordinata e, specificatamente, rispetto a:
  - o PTRC
  - o PTCP di Venezia
  - o PAT del comune di Pianiga;
  - o PI del comune di Pianiga.
- Dal Rapporto Ambientale Preliminare si evince che l'intervento ricade in una zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004. Sul punto il valutatore evidenzia che il progetto ha già ottenuto autorizzazione paesaggistica n. 88/2014 in data 10 giugno 2014.
- L'ambito in esame non è attualmente servito da rete fognaria. Si evince dal Rapporto Ambientale Preliminare che è in fase di progettazione la prosecuzione della fognatura e che verosimilmente entro due anni i nuovi edifici saranno serviti dalla fognatura. Il



progetto prevede un impianto di depurazione predisposto per un agevole futuro allacciamento alla fognatura.

- Il Piano Urbanistico Attuativo si prefigge i seguenti obiettivi:
  - o *ricomposizione* planivolumetrica che prevede la realizzazione di nuovi volumi in ampliamento, mediante demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime, in cui le destinazioni d'uso residenziale ed agricola siano separate e maggiormente differenziate;
  - o realizzazione di una viabilità di accesso privata ad uso pubblico la cui gestione e manutenzione sarà comunque interamente a carico del privato, mentre la fruizione sarà pubblica;
  - o edificazione di nuovi fabbricati con indici fondiari molto contenuti, in funzione dell'ampliamento massimo realizzabile, con conseguente privilegio dato alle aree verdi private ed al contesto ambientale;
  - o riqualificazione architettonica/ambientale con demolizione di una porzione di immobile "fuori scala" e suo conseguente ridimensionamento, nonché realizzazione di nuove abitazioni che meglio si inseriscono nell'ambiente circostante.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione della procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO**

#### **LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo "Tree" non vada sottoposto a procedura VAS e che possano essere esclusi effetti significativi sull'ambiente, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare.

Prima dell'approvazione dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- Per quanto riguarda le sorgenti a bassissima frequenza in base al *DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"* e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed , eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di:
  - o ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto;
  - o linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.Ai sensi della suddetta normativa, all'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.
- Dovrà essere verificata la coerenza degli interventi previsti con il piano comunale di classificazione acustica, con la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e con il DPCM 14/11/97.

In sede di attuazione dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- Nella realizzazione delle aree a verde e della piantumazione delle alberature filtro, dovrà essere limitato l'utilizzo di piante ad elevata potenza allergenica del polline come ad esempio Nocciolo, Frassino e Carpino, Cipresso (nell'ordine).
- Per quanto riguarda gli scarichi fognari, alla consegna delle unità abitative, la Ditta dovrà essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente gestore.
- Dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla Legge regionale 17/2009.



- Nella progettazione dei diversi edifici siano adottate delle misure volte a contenere i consumi energetici ed emissioni di sostanze inquinanti e a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili.
- Per la fase di cantiere dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e precauzioni finalizzate a contenere il più possibile la dispersione di polveri e le emissioni acustiche, di gas di scarico e vapori prodotti dai mezzi di trasporto, dalle macchine operatrici e dalle attrezzature di cantiere.

Si rimanda, comunque, al Comune la verifica delle ulteriori indicazioni contenute nei pareri delle autorità ambientali consultate relative alla fase di realizzazione degli interventi.

*Il Presidente*

*della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

*Il presente Parere si compone di 7 pagine*

*Il Direttore della Sezione Coordinamento  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Aw. Paola Noemi Furlanis